Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — Roma - Sabato, 24 settembre 1927 - Anno V — Numero 221

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale: G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera; Libreria Minerva del sig. Cacopardo Fortunato.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — Buenos Aires: *Libreria Italiana Moderna*, Lavalle 485. — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.); a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI.**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1948.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1631.

Ordinamento della Regia accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 5 novembre 1923 che istituisce la Regia accademia aeronautica;
Visto l'art. 40 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;
Visto il R. decreto 26 agosto 1926, n. 1549, che istituisce la carica di comandante in seconda della Regia accademia aeronautica;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Regia accademia aeronautica provvede al reclutamento, alla preparazione ed al perfezionamento culturale degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo del ruolo combattente dell'Arma aeronautica.

Art. 2.

Alla Regia accademia aeronautica è assegnato il seguente personale permanente:
a) un generale di brigata aerea in qualità di comandante in 1ª;
b) un colonnello dell'Arma aeronautica in qualità di comandante in 2ª e direttore degli studi;
c) un tenente colonnello dell'Arma aeronautica in qualità di aiutante maggiore in 1ª;
d) un corpo insegnante;
e) ufficiali, sottufficiali ed avieri dell'Arma e dei Corpi aeronautici nella misura richiesta per le istruzioni militari e pratiche, per il governo disciplinare e per il funzionamento dei vari servizi tecnici, amministrativi e di guardia;
f) personale inserviente (famigli);
g) personale operaio.

Art. 3.

Presso la Regia accademia aeronautica possono svolgersi i seguenti corsi:
1° Corso regolare per cittadini italiani che aspirino a conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo combattente dell'Arma aeronautica;
2° Corso di integrazione per subalterni di complemento e per sottufficiali del ruolo combattente dell'Arma aeronautica che aspirino a conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente;
3° Corso superiore di aeronautica per il perfezionamento della cultura professionale e generale degli ufficiali inferiori del ruolo combattente dell'Arma aeronautica.

TITOLO II.

CORSI REGOLARI PRESSO LA REGIA ACCADEMIA AERONAUTICA.

CAPO I.

Durata dei corsi regolari.
Trattamento economico e disciplinare degli allievi.

Art. 4.

Il corso regolare si suddivide in tre periodi di studio ed ha in via normale la durata di tre anni scolastici.

Art. 5.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati al grado di aviere; al 3° anno agli allievi è conferita la qualifica di *aspirante ufficiale* e con tale qualifica essi sono equiparati nei riguardi del trattamento disciplinare ed economico al grado di maresciallo di 1ª classe.

CAPO II.

Requisiti per l'ammissione ai corsi regolari.

Art. 6.

L'ammissione degli allievi al corso regolare dell'Accademia aeronautica ha luogo per pubblico concorso fra i giovani di nazionalità italiana o che si trovino in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e che posseggano i seguenti requisiti:
a) non abbiano oltrepassato il 22° anno di età al 1° luglio dell'anno in cui si fa luogo all'ammissione;
b) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psico-fisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti del più pesante e del più leggero;
c) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia aeronautica;

d) non siano mai stati espulsi da Istituti di educazione e non risultino di cattiva condotta;

e) siano muniti del diploma di maturità classica o scientifica, ed eccezionalmente di abilitazione tecnica o magistrale o di altro titolo di studio equipollente;

f) siano celibi o vedovi senza prole.

Il Ministro per l'aeronautica potrà escludere dal concorso, senza indicarne i motivi, quegli aspiranti che, su proposta del Comando della Regia accademia ed a suo giudizio, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministro per l'aeronautica di disporre eccezionalmente, ove vi sia disponibilità di posti, straordinarie ammissioni di giovani al secondo anno del corso regolare di studio, prescrivendo all'uopo i maggiori titoli di cultura necessari per partecipare ai concorsi relativi ed elevando in corrispondenza il limite superiore di età di cui alla lettera *a*) del precedente articolo fino ad un massimo di 23 anni.

Art. 8.

Per conseguire l'ammissione alla Regia accademia gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti prescritti dovranno superare un esame il quale verterà sulle seguenti materie e servirà per stabilire la graduatoria dei vincitori del concorso:

1° prova scritta di composizione italiana;

2° prova orale di matematica;

3° prova orale facoltativa di lingue estere, limitatamente però a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca e serbo-croata.

I programmi di esame sono resi pubblici con apposite notificazioni.

Art. 9.

Salvo le concessioni enumerate nell'art. 11, gli allievi della 2ª e 3ª classe sono obbligati al pagamento di una retta annua che verrà notificata volta a volta con il bando di concorso e che in ogni caso non potrà essere inferiore a L. 1800 nè superiore a L. 3000 annue.

La retta per la seconda classe sarà pagata dagli allievi o dalle rispettive famiglie; quella per la terza sarà invece trattenuta sugli assegni spettanti agli allievi.

Il pagamento della retta dovuta dagli allievi deve essere effettuato anticipatamente alla cassa dell'Accademia il 1° giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre) senza bisogno di avviso da parte dell'amministrazione.

Durante il 1° anno nulla è dovuto dagli allievi a titolo di retta. Gli allievi o le famiglie sono soltanto tenuti al pagamento del 1° corredo che viene provvisto dalla Regia accademia aeronautica.

L'importo di tale corredo, in L. 2000, dovrà essere versato alla cassa dell'Istituto in due rate uguali: la prima all'atto dell'ammissione dell'allievo, la seconda non oltre la fine del mese di marzo o giugno successivo.

CAPO III.

Obblighi degli allievi e delle loro famiglie per il pagamento delle rette e per altre spese ed eventuali dispense.

Art. 10.

Gli allievi del corso regolare sono tenuti nella Regia accademia aeronautica come convittori.

Oltre la spesa per la provvista del 1° corredo e per il pagamento della retta, gli allievi, o le famiglie degli allievi sono tenuti al pagamento di:

a) spese generali;

b) spese straordinarie.

Le spese generali sono rimborsate all'amministrazione della Regia accademia aeronautica mediante il pagamento di una quota trimestrale anticipata di L. 150.

Con tale somma sarà provveduto, a cura dell'Amministrazione della Regia accademia, alla riparazione del corredo, alla lavatura della biancheria, e simili.

Le spese straordinarie sono a diretto carico degli allievi e delle famiglie e si riferiscono:

a) ad acquisto di medicinali speciali, pagamento di consulti e cure per le quali sia necessario l'intervento di medici estranei all'Istituto;

b) a rinnovazione di capi di corredo;

c) ad acquisto di strumenti scientifici;

d) allo svolgimento di studi facoltativi, acquisto di libri, cancelleria, oggetti vari per gli studi stessi;

e) al pagamento di rotture o perdite per negligenze.

Il rimborso all'Amministrazione dell'accademia aeronautica delle spese straordinarie deve essere fatto dagli allievi o dalle famiglie entro i 15 giorni successivi alla data di spedizione dell'estratto di conto personale.

Le spese generali e le spese straordinarie a carico degli allievi del terzo anno di studio saranno trattenute sugli assegni spettanti agli allievi stessi.

Art. 11.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio e nel seguente ordine di precedenza, potrà essere concesso agli allievi della Regia accademia aeronautica il beneficio dell'intera retta o della mezza retta gratuita.

Il beneficio della intera retta gratuita sarà accordato agli orfani dei militari e dei funzionari civili di ruolo della Regia aeronautica, dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e degli impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio.

Entro i limiti dei fondi predetti e nello stesso ordine di precedenza potrà essere altresì, agli orfani suindicati, accordata la dispensa dalle spese di primo corredo e dalle spese generali e straordinarie.

Il beneficio della mezza retta gratuita sarà accordato:

1° Per meriti personali:

a) agli allievi classificati nel primo quinto dei promossi in ogni anno di corso, considerando come unità la eventuale frazione.

2° Per benemerenze di famiglia:

b) ai figli dei militari e degli invalidi di guerra per una infermità ascritta alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai figli degli ufficiali e dei funzionari civili di ruolo della Regia aeronautica in servizio od a riposo;

d) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e degli impiegati civili di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato in servizio od a riposo;

e) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia od al valore militare, ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Art. 12.

Qualora rimangano disponibilità di bilancio potranno cumularsi a favore di uno stesso allievo la concessione della mezza retta gratuita per meriti personali con quella della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia.

Art. 13.

Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia si perde dall'allievo quando ripeta un anno scolastico, salvo il caso in cui ciò siasi verificato per malattia regolarmente constatata e purchè il Consiglio permanente di disciplina di cui al seguente art. 24 esprima, avuto riguardo alle cause che originarono la malattia stessa, parere favorevole alla conservazione del beneficio in parola.

Art. 14.

Gli allievi maggiorenni, ovvero i genitori o i tutori dell'allievo, debbono vincolarsi, con regolare obbligazione, al pagamento delle spese stabilite dal bando di concorso e previste dal presente decreto, ed in generale di tutte quelle di cui gli allievi possano risultare debitori verso l'amministrazione della Regia accademia aeronautica.

Nel caso che sia trascorso un mese dalla scadenza dei versamenti prescritti senza che essi siano stati effettuati, il comandante in 1ª della Regia accademia aeronautica potrà disporre che l'allievo sia dimesso dall'Istituto.

Questa disposizione non limita l'azione che l'amministrazione dell'Accademia può promuovere per il recupero dei crediti a norma delle disposizioni di diritto comune.

CAPO IV.

Svolgimento dei corsi regolari.
Requisiti per il passaggio alle diverse classi dei corsi stessi.

Art. 15.

Il complesso delle istruzioni teoriche e pratiche che si impartiscono nella Regia accademia aeronautica e presso i campi scuola per l'istruzione pratica del volo, come allievo pilota e come osservatore aereo su velivoli, aeronavi ed aerostati, costituisce il corso regolare di tre anni.

L'istruzione pratica del volo viene impartita normalmente durante gli anni scolastici e negli intervalli estivi.

Tutti i brevetti sono conseguiti secondo le norme vigenti per il personale navigante della Regia aeronautica.

Art. 16.

Durante il corso regolare sono alternate, con lo svolgimento delle materie teoriche e con l'istruzione di volo, le esercitazioni pratiche di carattere militare, terrestre e marittimo, relative all'impiego delle armi e dei mezzi guerreschi, nonchè quelle sportive dirette al conseguimento ed alla conservazione di una sana preparazione fisica e di uno spirito combattivo ed audace degli allievi.

Art. 17.

Durante il 1° anno di corso od alla fine di esso, gli allievi i quali, per scarsa attitudine professionale o per cattiva condotta o per deficienza fisica, non diano affidamento di buona riuscita nella carriera, sono dimessi dall'istituto.

Il passaggio da una classe alla successiva avviene alla fine del periodo di istruzione pratica estiva, che segue il corso precedente, ed è subordinato alle seguenti condizioni:

a) di avere negli esami ottenuta l'approvazione in tutte le materie;

b) di aver conseguito l'idoneità nell'attitudine professionale.

E' altresì condizione indispensabile al passaggio da una classe all'altra la decisa attitudine di volo, riconosciuta da un'apposita commissione, nominata dal comandante della Regia accademia.

Il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano o di dirigibile è condizione indispensabile per ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Gli allievi della 2ª e 3ª classe ripetono l'anno se non conseguono la sufficienza in attitudine professionale.

Agli allievi è concessa una sessione di esami di riparazione quando nella prima sessione siano stati riprovati in non più di tre materie nelle prime due classi e in non più di due nell'ultima classe. Gli allievi, che non superano gli esami di riparazione, ripetono l'anno.

Chi per la seconda volta si trovi nelle condizioni di dover ripetere una classe (salvo caso di malattia e conseguente lunga assenza dalla frequenza al corso ed impossibilità di sostenere gli esami) è senz'altro dimesso dall'Accademia.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno, ed il brevetto aeronautico di cui all'art. 15, *gli aspiranti* sono nominati sottotenenti dell'arma Aeronautica in servizio permanente effettivo.

Gli allievi che dovessero ripetere il 3° anno di corso saranno considerati, a tutti gli effetti, appartenenti al nuovo corso del quale entreranno a far parte.

Art. 18.

L'attitudine professionale è giudicata dal comandante della Regia accademia, previo parere del Consiglio permanente di disciplina di cui all'art. 24, in base:

a) al complesso delle qualità di animo e di carattere, indispensabili all'ufficiale;

b) all'attitudine di volo;

c) alle disposizioni intellettuali e fisiche dimostrate nelle esercitazioni pratiche ed in quelle inerenti all'impiego dei mezzi aerei in ispecie.

Il giudizio di merito sull'attitudine professionale è espresso con punti da 0 a 20.

L'allievo è riconosciuto in possesso della necessaria attitudine quando abbia riportata una votazione non inferiore a 10/20.

CAPO V.

Ferma da contrarsi dagli allievi dei corsi regolari.

Art. 19.

Gli allievi, ammessi con concorso ordinario alla prima classe o con concorso straordinario alla seconda classe, assumono l'obbligo di arruolarsi all'atto dell'ammissione nella Regia accademia con ferma di 5 anni.

Coloro che, per una delle cause previste negli articoli 14 e 17, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma suddetta e sono ricollocati in congedo, a meno che non appartengano a classe in servizio alle armi e debbano ancora ultimare obblighi di leva; nel qual caso dovranno senz'altro regolare la loro posizione di fronte agli obblighi stessi in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

TITOLO III.

CORSI DI INTEGRAZIONE PRESSO LA REGIA ACCADEMIA.

Art. 20.

I corsi di integrazione sono stabiliti dal Ministero dell'aeronautica, secondo le esigenze e con speciali norme: essi provvedono al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dagli ufficiali di complemento della Regia aeronautica e dai sottufficiali piloti dell'Arma aeronautica.

La loro durata è di volta in volta fissata dallo stesso Ministero.

Art. 21.

Gli ufficiali ed i sottufficiali allievi dei corsi di cui all'articolo 20 hanno diritto ad una sessione di esami di riparazione, quando nella prima sessione siano stati riprovati in non più di tre materie.

TITOLO IV.

CORSO SUPERIORE PRESSO LA REGIA ACCADEMIA AERONAUTICA.

Art. 22.

Il corso superiore provvede a completare e perfezionare la cultura degli ufficiali inferiori in servizio permanente.

La durata di tale corso è determinata di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 23.

Nel corso superiore, oltre i programmi normali fissati dal Ministero dell'aeronautica, potranno svolgersi speciali programmi suppletivi tendenti alla specializzazione degli allievi.

I gruppi di specializzazione saranno costituiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, tenendo conto delle attitudini personali e del gradimento degli allievi stessi.

TITOLO V.

CONSIGLIO PERMANENTE DI DISCIPLINA - SUA COMPOSIZIONE.

Art. 24.

E' costituito nella Regia accademia aeronautica un Consiglio permanente di disciplina, al quale compete di dar parere sulle questioni riguardanti la condotta e l'attitudine professionale degli allievi e su altre speciali materie che possono essere sottoposte al suo esame.

Questo Consiglio si compone del comandante dell'Accademia, o di un suo delegato di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; e di tre ufficiali, membri, dei quali uno disimpegna le funzioni di segretario.

La composizione nominativa di detto Consiglio sarà annualmente stabilita dal comandante dell'Accademia.

TITOLO VI.

CONSIGLIO PERMANENTE DI ISTRUZIONE - SUA COMPOSIZIONE.

Art. 25.

E' pure costituito in modo permanente un Consiglio di istruzione costituito dal comandante, o da un suo delegato di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; da due professori civili, da due professori militari, da un coadiutore agli studi, membri; da un capitano A. A., membro e segretario.

La composizione nominativa di detto Consiglio sarà determinata con le norme di cui al precedente articolo.

I pareri del Consiglio permanente di disciplina e del Consiglio di istruzione hanno valore semplicemente consultivo e ogni decisione definitiva spetta al comandante della Regia accademia aeronautica, tranne il caso di cui all'art. 13 del presente decreto.

TITOLO VII.

UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA REGIA ACCADEMIA AERONAUTICA.

Art. 26.

L'Accademia sarà amministrata da un apposito ufficio amministrativo.

Art. 27.

Il Ministro per l'aeronautica emanerà un « regolamento interno » per l'attuazione del presente decreto e per tutto quanto riguarda l'amministrazione della Regia accademia ed il governo disciplinare degli allievi.

Art. 28.

Fino a tutto il 1930 potranno rivestire le cariche di comandante in prima e di comandante in seconda della Regia accademia aeronautica rispettivamente un colonnello ed un tenente colonnello dell'Arma aeronautica.

Art. 29.

Le disposizioni di cui all'art. 19 del presente decreto hanno vigore dal 1° novembre 1926.

E' abrogato il decreto Commissariale 5 novembre 1923 relativo all'istituzione della Regia accademia aeronautica ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 75. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1949.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1648.

Riunione dei comuni di Esino Inferiore e di Esino Superiore in un unico Comune denominato Esino Lario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduta la nota 18 luglio 1927, n. 403005, del Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Esino Inferiore e di Esino Superiore, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Esino Lario ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi e agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 90. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1950.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1641.

Riconoscimento giuridico della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Mantova e dei relativi tre Sindacati provinciali degli agricoltori non coltivatori diretti, degli agricoltori diretti coltivatori e dei proprietari di terre affittate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 11 giugno 1927 con la quale la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori chiede il riconoscimento giuridico della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Mantova ad essa aderente, e, conseguentemente, dei tre Sindacati unitari, cioè degli agricoltori non coltivatori diretti, degli agricoltori diretti coltivatori e dei proprietari di terre affittate, che a norma dell'art. 2 dello statuto confederale costituiscono la detta Federazione;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Mantova, aderente alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, e costituita in conformità allo statuto approvato con Nostro decreto 12 dicembre 1926, n. 2225, nonchè ai tre Sindacati unitari che formano la detta Federazione, e cioè: Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti, Sindacato provinciale degli agricoltori coltivatori diretti e Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate, parimenti costituiti in conformità allo statuto approvato con il suindicato Nostro decreto.

E' fatta riserva di provvedere, a' termini di legge, circa l'approvazione delle nomine dei dirigenti le dette Associazioni.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1804, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 83. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1951.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1647.

Designazione dei rappresentanti dei sanitari da parte delle Associazioni sindacali nel Consiglio superiore di sanità e nei Consigli provinciali di sanità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, contenente disposizioni varie sulla sanità pubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno e Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I rappresentanti dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, che devono far parte, come membri di diritto, del Consiglio superiore di sanità, a norma dell'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, sono designati dal Direttorio dei rispettivi Sindacati nazionali fascisti.

I rappresentanti dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, che devono far parte, come membri di diritto, dei Consigli provinciali di sanità, a norma dell'art. 2 della citata legge, sono designati dal Direttorio dei rispettivi Sindacati provinciali fascisti.

Le cennate rappresentanze non sono incompatibili con le funzioni di segretario dei Sindacati.

Tutte le designazioni anzidette devono essere ratificate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

I rappresentanti designati a norma del precedente articolo durano in carica tre anni e possono essere nuovamente designati.

Le designazioni devono essere fatte entro il mese di dicembre dell'anno in cui si compie il triennio di durata in carica.

Art. 3.

Quando per dimissioni od altre cause venga a mancare nel Consiglio superiore di sanità o nei Consigli provinciali di sanità qualcuno dei rappresentanti designati, deve procedersi alla nuova designazione entro tre mesi dalla verificata vacanza.

Chi surroga rappresentanti anzi tempo scaduti rimane in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto i rappresentanti dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti saranno designati entro il mese di settembre del corrente anno e scadranno dalla carica il 31 dicembre 1929.

Nelle Provincie in cui i Sindacati provinciali dei medici, dei veterinari e dei farmacisti non fossero ancora regolarmente costituiti all'entrata in vigore del presente decreto, le designazioni dei rappresentanti dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, che devono far parte dei Consigli provinciali di sanità, saranno compiute dal Direttorio dei rispettivi Sindacati nazionali.

Anche le designazioni anzidette devono essere ratificate dal Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 89. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1952.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1649.

Riunione dei comuni di Baressa e di Baradili in un unico Comune denominato Baressa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Baressa e Baradili, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato Baressa.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi e agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 91. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1953.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1650.

Aggregazione dei comuni di Biglio e Dozio al comune di Valgreghentino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Biglio e di Dozio sono aggregati a quello di Valgreghentino.

Art. 2.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi e agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 92. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1954.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1652.

Riunione dei comuni di Usellus, Bannari di Usellus, Ollastra Usellus e Escovedu in un unico Comune denominato Usellus.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Usellus, Bannari di Usellus, Ollastra Usellus e Escovedu sono riuniti in unico Comune con capoluogo Usellus.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 264, *foglio* 94. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1955.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1653.

Riunione dei comuni di San Vero Milis e Zeddiani in un unico Comune denominato San Vero Milis.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di San Vero Milis e di Zeddiani, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune con capoluogo San Vero Milis.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi e agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 264, *foglio* 95. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1956.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1654.

Aggregazione dei comuni di Bornate, Piane Sesia e Vintebbio al comune di Serravalle Sesia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bornate, Piane Sesia e Vintebbio sono aggregati al comune di Serravalle Sesia.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 264, *foglio* 96. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1957.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1667.

Istituzione della tassa d'ingresso al Castel Tirolo in Merano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª);

Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ingresso al Castel Tirolo in Merano (Trento) è istituita una tassa unica di L. 3, sia per gli adulti sia per i ragazzi.

Art. 2.

L'ingresso è gratuito nelle domeniche.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 109. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1927.
Approvazione della nomina di presidenti di Federazioni provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;
Vista la domanda in data 3 settembre 1926, con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Federazioni provinciali;
Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione stessa;
Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle suddette nomine, con riserva di provvedere in seguito alle restanti, con successivo decreto;
Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie, e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Federazioni provinciali, dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, di cui al seguente elenco:
Cagliari: Serra Nino.
Messina: Natoli avv. Guido.

Roma, addì 16 settembre 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1927.
Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castelnuovo Dauno (Foggia).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei comuni del distretto di Castelnuovo Dauno, provincia di Foggia;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° ottobre 1927 pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castelnuovo Dauno, e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1927.
Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 7 marzo 1920, n. 7528, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trapani;
Ritenuta necessaria la compilazione di un elenco suppletivo di acque pubbliche atto a completare e precisare alcune voci di corsi d'acqua, non ben definiti nell'elenco principale;
Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suaccennate disposizioni, viene pubblicato l'annesso schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trapani.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizioni e la provincia di Trapani potrà presentare le sue osservazioni.
L'ufficio del Genio civile di Trapani è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 settembre 1927 - Anno V.

Il Ministro: GIURIATI.

Schema del 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Trapani.

N.B. — Nella seconda colonna l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, ma sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.
Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua, indicato nella colonna 5, devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla origine, incluse tutte le sorgenti anche se non specificate che concorrono alla alimentazione dei singoli corsi.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
6 bis	Vallone Molinella	Tirreno	Alcamo	Dalla foce alle origini.
10	Fiume San Bartolomeo, fiume Freddo, Rosignolo	Id.	Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi, Camporeale, Gibellina, Salemi	Tutto il tratto scorrente in Provincia e che è confine. (E' per lungo tratto confine con la provincia di Palermo e vi figura nell'elenco).
27	Torrente Carta Fausa, inf. n. 10	Freddo (S. Bartolomeo)	Gibellina	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Passa in provincia di Palermo ove ha quasi tutto il suo corso e vi figura nell'elenco).
34	Vallone Baronia di Rabici, Chirchiaro, inf. n. 10	Id.	Calatafimi, Vita	Tutto il suo corso.
42	Fiume Caldo, o Gaggera Calemici, inf. n. 10	San Bartolomeo	Castellammare del Golfo, Calatafimi, Vita	Tutto il suo corso comprese la 1ª, 2ª e 3ª sorgente Bagni e le sorgenti Urgo e le minori ed i fossetti che ne adducono le acque al corso di cui contro.
45	Vallone A. Fusa, Funnacazzu, inf. n. 42	Gaggera (Caldo)	Calatafimi, Castellammare del Golfo, Monte S. Giuliano.	Dallo sbocco alla confluenza del Vallone Fontanello (46) col Vallone Bruca (47).
46	Vallone Fontanella, inf. n. 45	A Fusa	Calatafimi, Monte San Giuliano	Tutto il suo corso.
48	Fiume Mendola, Dalla Balata, Scansa, inf. 42	Gaggera (Caldo)	Castellammare del Golfo, Calatafimi	Id.
49	Vallone del Viviere, inf. n. 48	Mendola	Castellammare del Golfo	Dallo sbocco alle origini nei tre rami principali in cui si divide sopra Baglio Balata.
53	Fiume Guidaloca, Di Rocca di Centurinu Vallone Batello Bruca	Tirreno	Castellammare del Golfo, Monte S. Giuliano.	Dalla foce alle origini nei due rami in cui si divide denominati Sorgente di Baida e Rio dei 13 mesi.
60	Rio Scopello Fuse	Id.	Castellammare del Golfo	Dalla foce alle origini compresa la sorgente Fontana Fredda e minori ed i fossetti che adducono le acque al corso d'acqua di cui contro.
68	Rio Lenzi, Viale, Brandano, Menta, inf. n. 72	Id.	Paceco, Trapani, Monte San Giuliano	Dalla foce alle origini. Comune a quella del torrente Balata.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
69	Canale Cassatedda, Martognedda, inf. n. 68	Lenzi	Monte San Giuliano	Dallo sbocco alle origini.
70	Vallone Casalbianco, inf. n. 68	Id.	Id.	Id.
73	Canale Chiana di Surci inf. n. 72	Baiata	Paceco-Trapani	Id.
74	Canale Costa Chiappera, Paneduro, inf. n. 72	Id.	Id.	Id.
75	Vallone Dattilo, inf. numero 72	Id.	Paceco	Dallo sbocco alle origini per ciascuno dei due rami principali in cui si divide.
76	Vallone Fumosa, inf. numero 72	Id.	Trapani	Id.
77	Vallone Castellazzo, Sapone, inf. n. 72	Id.	Trapani-Paceco	Dallo sbocco alle origini.
78	Rio Quasarano Caristia, Pergola.	Tirreno	Id.	Dalla foce alle origini.
79	Canale Xiggiari, inf. n. 78	Quasarano	Trapani	Dallo sbocco alle origini.
80	Fiume San Francesco, Morici	Tirreno	Id.	Dalla foce alle origini.
81	Canale Vaccaro, inf. numero 80	San Francesco	Id.	Dallo sbocco alle origini.
83	Canale Ferro e Corallo Vecchio, inf. n. 82	Birgi	Id.	Id.
84	Canale Daidone, inf. numero 83	Canale Ferro	Id.	Id.
85	Canale della Chinisia, inf. n. 83	Id.	Id.	Id.
86	Vallone Marcanzotta Granatello, inf. n. 82	Birgi	Trapani	Id.
89	Fosso Carnevale, inf. n. 82	Burdino (Birgi)	Paceco, Trapani, Monte San Giuliano	Tutto il suo corso.
96	Torrente Cancelliere, Fastaja, inf. n. 95	Fosso della Cullura (Cuddia)	Trapani, Monte S. Giuliano	Dallo sbocco alle origini dei diversi rami in cui si divide.
97	Vallone Fastajazza, inf. n. 96	Fastaja (Cancelliere)	Trapani, Calatafimi	Dallo sbocco alle origini.
102	Canale Zaffarana, inf. n. 101	Argezio	Marsala, Trapani	Id.
103	Vallone di Ambrogio, inf. n. 101	Id.	Marsala	Id.
104	Canale Pellegrino, inf. n. 101	Id.	Id.	Id.
105	Fossa Guarini, inf. numero 101	Argenzio	Trapani, Salemi	Id.
109	Vallone del Granatello S. Bartolo, inf. n. 82	Birgi	Marsala	Dallo sbocco alle origini in ciascuno dei due rami in cui si divide.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
110	Fiume di Marsala o Sossio	Mare Africano	Marsala, Mazara del Vallo	Tutto il suo corso comprese le sorgenti Favara e le altre minori a monte ed a valle delle stesse ed i fossetti che ne adducono le acque al corso d'acqua di cui contro.
112	Fiume Mazaro, Fiumara, Torrente Bucari, Carcitella, Bellusa, Messinello, Censo, Ranchibilotto	Id.	Mazara del Vallo, Marsala, Salemi, Trapani	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti di Senagia.
113	Torrente Jiudeo, inf. numero 112	Mazaro	Mazara del Vallo	Dallo sbocco alle origini nei diversi rami principali in cui si divide.
128	Canale dei Mulini, Fiume Longo, inf. n. 117	Fiume Grande (Arena)	Salemi, Vita	Tutto il suo corso fino alle origini compresi i gruppi di sorgenti dette di Pioppo e Fontana Comune e di Canalotto, nonchè le sorgenti di Macani e minori e quelle dette di Polizo e minori nonchè i fossetti che ne adducono le acque al corso d'acqua di cui contro.
138	Fiume Modiono, Rivo del Molinazzo, Fiume di S. Ninfa	Mare Africano	Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa.	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti di Capo d'acqua e quella di Kaggera, e le minori ed i fossetti che ne adducono le acque al corso d'acqua di cui contro.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1927.

Autorizzazione alla Società di navigazione « Partenopea » ad entrare in possesso di alcuni piroscafi espropriati della Compagnia napoletana di navigazione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 844, che determina le norme per l'espropriazione dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate contemplate dalle convenzioni 18 marzo 1923 approvate con R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 dicembre 1925 col quale venne autorizzata l'espropriazione dei piroscafi *Regina Elena, Principessa Mafalda, Santa Lucia, Frisio, Mergellina, Baia, Corriere di Salerno* e *Gaiola* di proprietà della Compagnia napoletana di navigazione sedente in Napoli a favore del comm. Luigi Piscitelli fu Luigi domiciliato in Napoli, assuntore, per società da costituire, delle linee di navigazione costituenti il gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine) in forza di convenzione in data 9 novembre 1925;

Visto che in applicazione dell'art. 6 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 844, suindicato, il comm. Luigi Piscitelli fu Luigi è stato immesso nel possesso provvisorio di detti piroscafi il 1° gennaio 1926;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 febbraio 1926 che stabilisce che nella convenzione 9 novembre 1925 suindicata al comm. Luigi Piscitelli fu Luigi è sostituita a tutti gli effetti la Società « Partenopea » anonima di navigazione sedente in Napoli;

Visto che il Collegio peritale di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231, ha determinato in L. 3,466,000 il prezzo complessivo di stima dei piroscafi *Regina Elena, Principessa Mafalda, Santa Lucia, Frisio, Mergellina, Baia, Corriere di Salerno* e *Gaiola*;

Visto che la Società « Partenopea » anonima di navigazione ha depositato presso la Cassa depositi e prestiti in applicazione degli articoli 1 (2° comma) e 6 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 844, le somme di L. 531,000 in contanti e di L. 1,944,200 capitale nominale in effetti pubblici;

Visto l'atto 16 aprile 1926 col quale i rappresentanti della Compagnia napoletana di navigazione e della Società « Partenopea » anonima di navigazione dichiarano che le

parti hanno regolato tra loro la differenza tra il prezzo dei piroscafi espropriati alla Compagnia napoletana di navigazione e l'importo complessivo delle suindicate somme depositate alla Cassa depositi e prestiti dalla Società « Partenopea » di navigazione, e chiedono che a saldo del prezzo medesimo siano liberamente versate alla Compagnia Napoletana di navigazione le somme di cui sopra (L. 531,000 in contanti e L. 1,944,200 capitale nominale in effetti pubblici);

Visto l'art. 5 del su citato R. decreto 10 maggio 1925, n. 844;

Decreta:

La Società « Partenopea » anonima di navigazione, sedente in Napoli, è autorizzata ad entrare in possesso dei piroscafi *Regina Elena, Principessa Mafalda, Santa Lucia, Frisio, Mergellina, Baia, Corriere di Salerno* e *Gaiola* della Compagnia napoletana di navigazione, sedente in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e forma titolo di proprietà.

Roma, addì 16 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

DECRETI MINISTERIALI 6 settembre 1927.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Augusto Antonio Angelo Sensii, nato a Pizzoli il 15 settembre 1891, da Giacomo e da Colomba Spadoni, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta a sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Sensii il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 26 agosto 1927 del Consiglio di Stato, sezione 1ª, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Augusto Antonio Angelo Sensii il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Livia Capanna nata ad Amatrice (Aquila) il 28 febbraio 1891, da Alessandro e da Francesca d'Angelo, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta a sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Capanna il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 26 agosto 1927 del Consiglio di Stato, sezione 1ª, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Livia Capanna il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1927.
Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sulmona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei comuni di Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno e Secinaro, ora aggregati al distretto delle imposte di Sulmona;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° settembre 1927 pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sulmona sopra indicati e da tale data cesserà la conservazione del catasto preesistente nei Comuni stessi.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 15 settembre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Candida, in provincia di Avellino, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 25 settembre al 2 ottobre 1927 è stata fissata in L. 355, rappresentanti 100 dazio nominale e 255 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 23 settembre 1927 - Anno V

Francia	71.96	Oro	354.03
Svizzera	353.79	Belgrado	32.45
Londra	89.254	Budapest (Pengo)	3.20
Olanda	7.36	Albania (Franco oro)	353.50
Spagna	318.67	Norvegia	4.83
Belgio	2.5575	Svezia	4.935
Berlino (Marco oro)	4.37	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.5925	Danimarca	4.925
Praga	54.475	Rendita 3,50 %	70.50
Romania	11.425	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	17.74	Consolidato 5 %	82.525
Peso argentino carta	7.80	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.25
New York	18.348		
Dollaro Canadese	18.315		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — **1ª Pubblicazione.** — (Elenco n. 10)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	575486	175 —	Cella *Maddalena* (vulgo Elena) di Giacomo, moglie di Fontana Camillo, dom. a Milano.	Cella *Maria Maddalena* (vulgo Elena) di Giacomo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	436484	390 —	Tramontano *Grazia* fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Fiore Maria Dolores fu Alfonso, ved. Tramontano, dom. a Marigliano (Caserta).	Tramontano *Maria Grazia* fu Giovanni Battista, minore ecc. come contro.
P. N. 4.50 %	9316	9 —	*Zavagnin* Filomena di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Padova.	*Zavagnini* Filomena di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	96859	35 —	Naddei Andrea e Federico fu Ciro, minori sotto la p. p. della madre *Roppolo* Chiara fu Michele, ved. Naddei, dom. a Marsiglia; con usuf. a *Roppolo* Chiara ecc. come sopra.	Naddei Andrea e Federico fu Ciro, minori sotto la p. p. della madre *Ruoppolo* Chiara fu Michele, ved. Naddei, dom. a Marsiglia; con usuf. a *Ruoppolo* Chiara ecc. come sopra.
»	254741	50 —	Coppi Cecilia di *Adamo* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Varzo (Novara).	Coppi Cecilia di *Beniamino*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 settembre 1927 - Anno V.

p. Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	25289	50 —	Tonni Bazza *Diodata* fu Natale, minore sotto la p. p. della madre Bregante *Elisabetta* fu *Bartolo*, ved. Tonni Bazza.	Tonni Bazza *Maria Diodata* fu Natale, minore sotto la p. p. della madre Bregante *Maria-Elisabetta* fu *Bartolo* ved. Tonni Bazza.
»	25306	80 —	Tonni Bazza *Diodata* fu Natale, minore sotto la p. p. della madre Bregante *Elisabetta* fu Bartolo, ved. Tonni Bazza Natale, domic. a Monopoli (Bari).	
3.50 %	720026	350.50	Monteverde *Antonio Alfonso* fu Antonio Bartolomeo, minore sotto la tutela di Podestà Lazzaro fu Giuseppe, domic. a Lavagna (Genova).	Monteverde *Alfonso Antonio*, fu Antonio Bartolomeo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	410634	775 —	De Bellis *Rosa* di Eustacchio, minore sotto la p. p. del padre, domic. ad Acquaviva delle Fonti (Bari).	De Bellis *Rosetta Maria Teresa* di Eustachio o Eustacchio, minore ecc. come contro.
»	99353	1.890 —	Pera Cesira di Lelio, nubile, domic. a Pisa.	Pera Cesira di Lelio, nubile, *interdetta sotto la tutela del padre*, domic. a Pisa.
3.50 %	666210	178.50	Sartore Giuseppina fu Giovanni Battista, ved. di Fantecchi Pietro, domic. a Spezia (Genova); con usufr. vital. a Brazile *Cristina*, nubile, domic. a Laignella (Genova). nova).	Intestata come contro, con usufr. vital. a Brazile *Maria Cristina*, nubile, ecc. come contro.
Cons. 5 %	227437	170 —	Masso *Leontina* fu Quintino, minore sotto la p. p. della madre Rada Angiolina, vedova Masso Quintino, domic. a Valle Mosso (Novara).	Masso *Secondina-Leontina* fu Quintino, minore ecc. come contro.
»	227438	170 —	Masso *Edoardo* fu Quintino, minore, ecc. come la precedente.	Masso *Marcellino-Edoardo* fu Quintino ecc., come contro.
»	283723	125 —	Scucca Maria Maddalena fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Avondo Angela ved. Scucca domic. a Biella (Novara).	Scucca Maria Maddalena fu *Vincenzo detto Giuseppe*, minore ecc., come contro.
3.50 %	568942	570 —	Peloso *Emanuela* o *Emma* fu Giovanni Battista, moglie di Raffo *Luigi* fu Giovanni Battista, domic. a Chiavari (Genova); vincolata.	Peloso *Maria Emanuela, vulgo Gemma* fu Giovanni Battista, moglie di Raffo *Francesco Giovanni Luigi* fu Giovanni Battista, domic. come contro; vincolata.
»	663187	105 —	Berthod *Emilia* di Alessandro, moglie di Degiorgi Zeffirino domic. in Aosta, vincolata.	Berthod *Maria Emilia* di Alessandro, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	387667	250 —	Inselvini *Armando* fu Alessandro, domic. in Ascoli Piceno; con usufr. vital. ad Iacopetti Isolina fu Francesco, ved. di Inselvini Alessandro, domic. a Brescia.	Inselvini *Arnaldo* fu Alessandro, domic. come contro e con usufr. vital. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	367619	250 —	Fontebuoni *Maria Bice* fu Alfredo, domic. a Pesaro, nubile; vincolata.	Fontebuoni *Bice* fu Alfredo ecc. come contro.
»	99072	1.890 —	Pera Teresa di Lelio, nubile, domic. a Pisa	Pera Teresa di Lelio, nubile, *interdetta sotto la tutela del padre*, domic. a Pisa.
P. N. 5 %	5091	60 —	Galli Paolo, Angioletta e Giuseppe di *Edoardo*, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di detto Galli *Edoardo* fu Giosuè, domic. a Milano.	Galli Paolo, Angioletta e Giuseppe di *Paolo*, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di detto Galli *Paolo* fu Giosuè, domiciliato a Milano.
3.50 %	708373	175 —	Isoleri *Antonio* fu Bartolomeo, domic. a Villanova d'Albenga (Genova).	Isoleri *Bartolomeo Giovanni Secondino vulgo Antonio* fu Bartolomeo, domic. come contro.
»	765731	1.750 —	Sommaruga Elisa fu Giuseppe, *nubile*, domiciliata a Milano.	Sommaruga Elisa fu Giuseppe, *minore sotto la p. p. della madre Volonteri Adele, vedova Sommaruga*, domic. a Milano.
Cons. 5 %	394939	200 —	Vignes Lucia fu Vincenzo, *nubile*, domic. a Roma.	Vignes Lucia fu Vincenzo, *moglie di Pisani Matteo*, domic. a Roma.
»	319272	100 —	Pallotta *Dante* fu Colombo, minore, sotto la p. p. della madre Fraolini Gemma, ved. Pallotta, domic. in Comune di Marsciano (Perugia).	Pallotta *Lando detto Dante* fu Colombo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CIARROCCA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.